



Istituto Comprensivo del Chiese
don Lorenzo Milani

Statuto
I.C. del Chiese

INDICE

PREMESSA	p. 4
<hr/>	
FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE	
Art. 1 – Denominazione e logo dell'istituzione	p. 4
Art. 2 – Autonomia dell'istituzione	p. 5
Art. 3 – Principi generali dell'istituzione	p. 5
Art. 4 – Criteri di organizzazione dell'istituzione	p. 5
ORGANI DELL'ISTITUZIONE AUTONOMA	
Art. 5 – Organi dell'istituzione	p. 6
Art. 6 – Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituzione	p. 6
Art. 7 – Funzioni del Consiglio dell'istituzione	p. 7
Art. 8 – Funzioni del Dirigente dell'istituzione	p. 7
Art. 9 – Composizione del Collegio dei docenti	p. 8
Art. 10 – Funzioni del Collegio dei docenti	p. 8
Art. 11 – Composizione del Consiglio di classe	p. 8
Art. 12 – Funzioni del Consiglio di classe	p. 9
Art. 13 – Nomina, durata e funzioni del Revisore dei conti	p. 9
Art. 14 – Consulta dei genitori	p. 9
Art. 15 – Autovalutazione dell'istituzione scolastica	p. 10
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE	
Art. 16 – Contenuti del Progetto di Istituto	p. 10
Art. 17 – Approvazione e durata del Progetto di Istituto	p. 11
Art. 18 – Carta dei Servizi	p. 11
Art. 19 – Regolamento interno	p. 11
Art. 20 – Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti	p. 12
Art. 21 – Diritti fondamentali degli studenti	p. 12
Art. 22 – Doveri fondamentali degli studenti	p. 12
Art. 23 – Mancanze disciplinari e relative sanzioni	p. 13
Art. 24 - Modalità di approvazione dei Regolamenti	p. 13
STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA	
Art. 25 – Bilancio di previsione e conto consuntivo	p. 14
PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE	
Art. 26 – Diritto di riunione e di assemblea	p. 14
Art. 27 – Utilizzo degli spazi in orario extrascolastico	p. 15

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 28 – Partecipazione a progetti e iniziative

p. 15

Art. 29 – Modalità di partecipazione

p. 15

NORME FINALI

Art. 30 – Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

p. 16

**Approvato dal Consiglio dell'Istituzione nella seduta del 02.10.2008*

**Aggiornato e modificato dal Consiglio dell'Istituzione con deliberazioni n. 29 del 30.05.2023 e n. 34 del 29.08.2023.*

**Adozione nuova versione da parte del Consiglio dell'Istituzione con deliberazione n. 36 del 16.11.2023.*

PREMESSA

L'articolo 17 della Legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" (di seguito "Legge provinciale sulla scuola") definisce lo Statuto come il documento fondamentale delle istituzioni scolastiche e formative e ne individua i contenuti essenziali tra cui:

- a. i principi e i criteri di organizzazione dell'istituzione scolastica e formativa, compresi i contenuti vincolanti e le modalità di approvazione del Progetto di Istituto, nonché le funzioni, la composizione e le procedure di nomina degli organi collegiali;
- b. i contenuti e le modalità di approvazione del Regolamento interno e del Regolamento che definisce i diritti e i doveri degli studenti e delle studentesse e i comportamenti che configurano mancanze disciplinari; orario di inizio;
- c. le modalità di formazione e di approvazione del bilancio e del conto consuntivo;
- d. la partecipazione degli studenti, delle studentesse e dei genitori alle attività della classe e dell'istituzione, garantendo il diritto di riunione e di assemblea;
- e. la partecipazione dell'istituzione e della comunità scolastica ad iniziative con altri soggetti in ambito locale, nazionale, europeo e internazionale, ivi comprese le modalità di attivazione di forme di cooperazione e collaborazione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei due terzi dei componenti ed è inviato alla Provincia che, entro 45 (quarantacinque giorni), può rinviarlo per motivi di legittimità all'istituzione per il conseguente adeguamento. Entro lo stesso termine la Provincia, inoltre, può esprimere osservazioni sulla conformità dello Statuto in relazione agli atti provinciali di programmazione e di indirizzo; decorso tale termine, il Consiglio dell'istituzione approva in via definitiva lo Statuto. Anche le modifiche allo Statuto sono adottate con la stessa procedura.



FINALITÀ E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Denominazione e logo dell'istituzione

1. Il presente Statuto costituisce, secondo quanto previsto dalla Legge provinciale sulla scuola, il documento fondamentale dell'istituzione scolastica denominata "Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado del Chiese", intitolata a "don Lorenzo Milani" (di seguito "istituzione").
2. L'istituzione è parte del sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino, ha la propria sede legale a Storo, in via Giuseppe Papaleoni, n. 5 ed è costituita dai seguenti plessi:

Plessi	Indirizzo
Scuola primaria di Lodrone	Via 24 maggio, 88 – Lodrone (TN)
Scuola primaria di Storo "C. Gnesotti"	Via G. Papaleoni, 5 – Storo (TN)
Scuola primaria di Condino "G. Papaleoni"	Via A. La Marmora, 13 – Condino (TN)
Scuola primaria di Pieve di Bono	Via Fiera, 1 – Creto (TN)
Scuola secondaria di 1° grado di Storo "G. Leopardi"	Via G. Papaleoni, 5 – Storo (TN)
Scuola secondaria di 1° grado di Pieve di Bono "G. Pascoli"	Via Fiera, 1 – Creto (TN)

3. L'istituzione è dotata di un logo che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto a quello della Repubblica italiana e a quello della Provincia autonoma di Trento. Il logo si ispira in parte a uno dei messaggi educativi di don Lorenzo Milani:



le due frecce, incontrandosi, danno il senso del cammino dell'alunno (raffigurato dal pallino verde in alto) che sta al centro dell'azione educativa e indicano le necessarie sinergie tra scuola, famiglia e territorio. La pluralità dei colori richiama la molteplicità e la complementarietà dei percorsi formativi dei soggetti in azione, mentre le quattro sezioni in arancio, blu, rosso e giallo indicano i quattro bienni che compongono il percorso del primo ciclo di istruzione.

Art. 2 - Autonomia dell'istituzione

1. L'istituzione è, nell'ambito del sistema educativo provinciale, ente dotato di personalità giuridica e dell'autonomia sancita dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La Legge provinciale sulla scuola declina agli articoli 15 e 16 l'autonomia in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo definendone i principi.
2. L'istituzione provvede alla definizione e all'attuazione dell'offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti, nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3 - Principi generali dell'istituzione

1. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull'ordinamento scolastico e formativo e, in particolare, dalla Legge provinciale sulla scuola, l'istituzione si ispira ai seguenti principi generali:
 - a. uguaglianza e imparzialità;
 - b. accoglienza e inclusione;
 - c. libertà, compresa la libertà di insegnamento;
 - d. diritto-dovere all'apprendimento;
 - e. partecipazione, trasparenza ed efficienza;
 - f. responsabilità.
2. L'istituzione assume la persona, in primo luogo quella dello studente, come valore fondamentale per l'espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

Art. 4 - Criteri di organizzazione dell'istituzione

1. L'istituzione provvede all'erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:
 - a. adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell'istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui la scuola interagisce;
 - b. differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle scelte educative dell'istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;
 - c. programmazione dell'attività didattico-formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;
 - d. informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto per favorire l'esercizio dei diritti da

parte degli studenti e delle famiglie, per incentivare la partecipazione e il coinvolgimento alla vita della scuola da parte di tutta la comunità;

- e. valorizzazione delle differenze di genere e realizzazione delle pari opportunità;
- f. partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti della realtà scolastica, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi istituzionali della scuola e nell'ottica della più ampia condivisione del Progetto di Istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;
- g. collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le realtà culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un'ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l'istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l'arco della vita;
- h. valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di perseguire gli obiettivi previsti dal Progetto di Istituto e nell'ottica dell'apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale.



ORGANI DELL'ISTITUZIONE AUTONOMA

Art. 5 - Organi dell'istituzione

1. Gli organi dell'istituzione sono:
 - a. il Consiglio dell'istituzione;
 - b. il Dirigente dell'istituzione;
 - c. il Collegio dei docenti;
 - d. il Consiglio di classe;
 - e. il Revisore dei conti.
2. Presso l'istituzione sono altresì istituite la Consulta dei genitori, ai sensi dell'articolo 29 della Legge provinciale n. 5 del 2006, e il Gruppo di lavoro per l'autoanalisi e l'autovalutazione di Istituto.
3. Il Consiglio dell'istituzione può individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l'organizzazione ottimale dell'istituzione.

Art. 6 - Composizione, durata in carica e nomina del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione è composto da 19 (diciannove) membri così suddivisi:
 - a. Dirigente dell'istituzione;
 - b. 8 (otto) rappresentanti dei docenti;
 - c. 8 (otto) rappresentanti dei genitori;
 - d. 2 (due) rappresentanti del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore.
2. Il Dirigente scolastico fa parte di diritto del Consiglio dell'istituzione.
3. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore, sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel Regolamento provinciale previsto dall'articolo 22, comma 5, della Legge provinciale sulla scuola.
4. Il Responsabile amministrativo scolastico partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di esperto delle questioni amministrative e con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora il Responsabile amministrativo venga eletto rappresentante della propria componente, fa parte del Consiglio con diritto di voto e svolge, anche, le funzioni di segretario.
5. Il Presidente è eletto fra i membri della componente genitori dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Consiglio dell'istituzione è regolarmente costituito a partire dall'elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la metà più uno del numero complessivo dei membri previsti al comma 1.

7. Il Consiglio può invitare a partecipare uno o più soggetti esterni, senza diritto di voto, tra cui rappresentanti del territorio in relazione alla specificità di particolari tematiche.
8. Il Consiglio dell'istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione fino all'insediamento del nuovo Consiglio che deve effettuarsi entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla Legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 "Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi".

Art. 7 - Funzioni del Consiglio dell'istituzione

1. Il Consiglio dell'istituzione rappresenta l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività.
2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell'istituzione e, in particolare, delle scelte didattiche definite dal Collegio dei docenti, il Consiglio approva e adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge:
 - a. lo Statuto;
 - b. il Regolamento interno;
 - c. il Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti;
 - d. gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione dell'istituzione;
 - e. il Progetto di Istituto;
 - f. la Carta dei servizi;
 - g. il bilancio e il conto consuntivo;
 - h. il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
 - i. gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;
 - j. le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;
 - k. gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.
3. Il Consiglio dell'istituzione inoltre:
 - a. nomina il revisore dei conti secondo quanto disposto dall'articolo 13 del presente Statuto;
 - b. richiede alla Consulta dei genitori il parere, che deve essere espresso entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni, sulle materie che riguardano direttamente gli studenti, in ordine alle attività ed ai servizi da realizzare o svolti dall'istituzione, anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.

Art. 8 - Funzioni del Dirigente dell'istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il Dirigente scolastico assicura la gestione dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell'utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell'istituzione, spettano al Dirigente poteri di gestione, di organizzazione del lavoro, di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il Dirigente organizza l'attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.
2. Il Dirigente dell'istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e nello specifico:
 - a. cura le proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio dell'istituzione e del Collegio dei docenti;
 - b. elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al Consiglio dell'istituzione il programma annuale di gestione dell'istituzione e lo informa dell'andamento;
 - c. promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;
 - d. adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal Consiglio dell'istituzione e dal Collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;

- e. adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell'istituzione.
3. Il Dirigente dell'istituzione presiede il Collegio dei docenti e i Consigli di classe.
4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all'interno dell'istituzione, il Dirigente si avvale della collaborazione di docenti da lui stesso individuati; e concede l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri e le modalità, nonché il numero massimo, stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa vigente.
5. Il Dirigente è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell'istituzione, coordinando il relativo personale nell'ambito delle direttive di massima impartite e secondo gli obiettivi assegnati dal Dirigente.
6. Il Dirigente presenta annualmente al Consiglio dell'istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell'attività formativa, organizzativa ed amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione ed un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9 - Composizione del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell'istituzione.
2. Il collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico.
3. Il Dirigente dell'istituzione convoca e presiede in via ordinaria il Collegio dei docenti; provvede, altresì, alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
4. Nel rispetto dello Statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell'istituzione, il Collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento, prevedendo tra l'altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti.

Art. 10 - Funzioni del Collegio dei docenti

1. Il Collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative, in particolare per quanto attiene ai seguenti ambiti:
 - a. l'adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal Progetto di Istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;
 - b. la programmazione generale dell'attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l'attività della scuola definiti dal Consiglio dell'istituzione;
 - c. l'elaborazione e la deliberazione della parte didattica del Progetto di Istituto;
 - d. le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
 - e. la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.
2. Il Collegio dei docenti provvede ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.
3. Il Collegio individua i docenti componenti il Gruppo di lavoro per l'autoanalisi e l'autovalutazione di Istituto.

Art. 11 - Composizione del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori degli alunni.
2. Nella scuola primaria fanno parte del Consiglio di classe 2 (due) rappresentanti dei genitori.
3. Nella scuola secondaria di primo grado fanno parte del Consiglio di classe 4 (quattro) rappresentanti dei genitori.
4. I rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe sono eletti annualmente con le modalità stabilite dall'articolo 15 del Regolamento interno, fermo restando quanto disposto dagli articoli 21 e 22 dell'Ordinanza ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 e comunque entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio delle lezioni; essi restano in carica per l'intera durata dell'anno scolastico.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

6. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente dell'istituzione o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal Collegio dei docenti, nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12 - Funzioni del Consiglio di classe

1. Il Consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l'attività didattica della classe nel rispetto del Progetto di Istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal Collegio dei docenti.
2. Il Consiglio di classe, alla sola presenza della componente docenti, svolge l'attività di coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti, nonché allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.
3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell'attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito, il Consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.
4. Il funzionamento del Consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i Consigli di classe possano riunirsi, oltre che in riunione plenaria, anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13 - Nomina, durata e funzioni del Revisore dei conti

1. Il Consiglio dell'istituzione nomina il Revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell'articolo 26, comma 2 della Legge provinciale sulla scuola.
2. Il Revisore dei conti dura in carica 3 (tre) anni solari e non è revocabile.
3. Il Revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall'articolo 16 della Legge provinciale sulla scuola, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il Revisore dei conti, prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'istituzione, esamina il bilancio annuale e pluriennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
4. Per lo svolgimento dei propri compiti il Revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell'istituzione e può compiere verifiche sull'andamento della gestione.

Art. 14 - Consulta dei genitori

1. La Consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'istituzione.
In particolare la Consulta:
 - a. assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;
 - b. favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'istituzione, ne discute e formula agli organi competenti dell'istituzione stessa proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative;
 - c. esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'istituzione, dal Consiglio dell'istituzione, dal Collegio dei docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;
 - d. promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.
2. La Consulta dei genitori è composta da:
 - a. i rappresentanti dei genitori del Consiglio dell'istituzione;
 - b. i rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di classe;
 - c. i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell'articolo 26 del presente Statuto, che ne facciano richiesta, in numero di 1 (uno) per ciascuna associazione.
3. La Consulta dei genitori è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'istituzione, che provvede

anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione.

4. La Consulta dei genitori elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il Dirigente dell'istituzione.
5. Il funzionamento della Consulta dei genitori è disciplinato con il Regolamento interno.
6. L'istituzione mette a disposizione della Consulta dei genitori i locali idonei, nonché il supporto organizzativo e strumentale necessario a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

Art. 15 - Autovalutazione dell'istituzione scolastica

1. In osservanza a quanto disposto dall'articolo 27 della Legge provinciale sulla scuola, l'istituzione valuta periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Istituto, con particolare riferimento a quelli inerenti alle attività educative e formative, anche avvalendosi degli indicatori forniti dal Comitato provinciale di valutazione del sistema educativo.
2. Per procedere all'analisi e alle verifiche interne finalizzate al miglioramento delle qualità nell'erogazione del servizio e al monitoraggio dell'attuazione di pratiche inclusive efficaci rivolte a soggetti con bisogni educativi speciali, è istituito il Gruppo interno per l'autoanalisi e l'autovalutazione di Istituto.
3. Il Gruppo di lavoro è presieduto dal Dirigente scolastico ed è composto dal docente Referente per l'autovalutazione di Istituto e da 6 (sei) docenti in rappresentanza dei diversi plessi. I membri vengono designati dal Collegio dei docenti e restano in carica 3 (tre) anni.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE

Art. 16 - Contenuti del Progetto di Istituto

1. Il Progetto di Istituto è il documento che esplicita l'identità culturale e progettuale dell'istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge provinciale sulla scuola, il Progetto di Istituto contiene l'offerta formativa e in particolare:
 - a. l'analisi del contesto sociale, economico e culturale, al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri, anche in relazione agli adulti e agli sviluppi prevedibili della comunità;
 - b. gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati;
 - c. il quadro dell'offerta formativa curricolare;
 - d. i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curriculum, al fine di offrire all'utenza il quadro completo dell'offerta didattica-formativa;
 - e. le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell'obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell'eccellenza;
 - f. i criteri generali per l'integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l'inserimento degli studenti stranieri;
 - g. i criteri generali per la formazione delle classi, l'orario delle lezioni, l'utilizzazione del personale dell'istituzione;
 - h. i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell'ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;
 - i. i criteri generali per l'autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti;
 - j. le modalità di effettivo coinvolgimento degli studenti e delle famiglie nella vita dell'istituzione;
 - k. le finalità e le modalità per assicurare l'informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per

quanto attiene all'orientamento e alla valutazione degli studenti;

- l. gli obiettivi, i criteri e le modalità per l'integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica.

Art. 17 - Approvazione e durata del Progetto di Istituto

1. Il Progetto di Istituto è adottato dal Consiglio dell'istituzione nel rispetto del presente Statuto.
2. All'elaborazione del Progetto di Istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un'ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal Consiglio dell'istituzione. In particolare, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola, il Collegio dei docenti delibera la parte didattica del Progetto di Istituto e la sottopone all'approvazione del Consiglio dell'istituzione; tale approvazione avviene con l'adozione del Progetto di Istituto integrale che prevede un procedimento che tenga conto anche delle proposte della Consulta dei genitori.
3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il Consiglio dell'istituzione può acquisire, inoltre, le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione.
4. Il Progetto di Istituto, di durata triennale, è approvato dal Consiglio dell'istituzione a maggioranza dei suoi componenti e, se necessario, può essere aggiornato annualmente.
5. Il Progetto di Istituto è pubblicato in una specifica sezione del sito di Istituto e inviato alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 18 - Carta dei servizi

1. Entro 6 (sei) mesi dall'approvazione dello Statuto, il Consiglio dell'istituzione approva la Carta dei servizi dell'istituzione quale documento che esplicita i diritti dell'utente in relazione all'organizzazione e all'erogazione dei servizi garantiti dall'istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all'offerta formativa.
2. La Carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:
 - a. i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza e trasparenza;
 - b. i percorsi di istruzione e formazione offerti dall'istituzione;
 - c. i servizi offerti agli studenti in relazione all'utilizzo di laboratori, biblioteca e strutture dell'istituzione;
 - d. i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;
 - e. i servizi amministrativi e le relative procedure;
 - f. i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;
 - g. le modalità e i tempi per l'informazione alle famiglie;
 - h. le procedure per i reclami;
 - i. i tempi di risposta all'utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.
3. La Carta dei servizi è predisposta dal Consiglio dell'istituzione che, in un'ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del Collegio dei docenti e della Consulta dei genitori.
4. La Carta dei servizi è pubblicata in una specifica sezione del sito di Istituto e inviata alle famiglie all'atto dell'iscrizione.

Art. 19 - Regolamento interno

1. Il Regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell'istituzione e dei relativi organi, con esclusione del Collegio dei docenti.
2. Con riferimento agli aspetti organizzativi attinenti al funzionamento dell'istituzione, il Regolamento interno regola in particolare i seguenti aspetti:
 - a. orari dell'attività scolastica;
 - b. modalità di entrata ed uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario;
 - c. vigilanza degli studenti;
 - d. criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione, visite guidate,

- soggiorni formativi, uscite sul territorio;
 - e. rapporti scuola-famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni;
 - f. funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;
 - g. funzionamento del servizio di mensa scolastica;
 - h. funzionamento degli uffici e modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;
 - i. esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all'erogazione del servizio educativo, nonché criteri e modalità per lo svolgimento delle assemblee dei genitori;
 - j. criteri e modalità per l'utilizzo dei sussidi didattici, dei libri di testo e delle attrezzature da parte degli studenti;
 - k. criteri per il riconoscimento e per l'ammissione alla Consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta.
3. Il Regolamento interno provvede inoltre a definire le modalità:
- a. di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell'istituzione, salvo quanto stabilito dalla normativa in vigore;
 - b. di individuazione del Presidente dell'organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;
 - c. di convocazione e svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;
 - d. di funzionamento della Consulta dei genitori;
 - e. di pubblicità degli atti.

Art. 20 - Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l'apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l'educazione alla cittadinanza attiva.
2. Il Consiglio dell'istituzione disciplina con regolamento i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 21 - Diritti fondamentali degli studenti

1. Il Regolamento previsto dall'articolo 20 del presente Statuto individua i diritti garantiti agli studenti, tra cui:
 - a. l'apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentire la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;
 - b. la formazione che tenga conto della loro identità, delle loro attitudini e inclinazioni nell'ottica di un curriculum maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;
 - c. l'informazione in merito alla vita della scuola, alle sue regole, alle opportunità offerte;
 - d. la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola;
 - e. una valutazione chiara e motivata che aiuti ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;
 - f. privacy ed alla sicurezza.

Art. 22 - Doveri fondamentali degli studenti

1. Il Regolamento previsto dall'articolo 20 del presente Statuto indica i doveri fondamentali per tutti gli studenti, tra cui:
 - a. la frequenza regolare delle lezioni e delle attività;
 - b. l'impegno costante nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall'istituzione;
 - c. il rispetto di tutte le persone che operano nell'istituzione;
 - d. il mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita della comunità scolastica;
 - e. il rispetto di tutte le disposizioni organizzative previste dal Regolamento interno, con particolare riferimento

- a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute in ogni situazione, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all'esterno dell'istituzione;
- f. l'utilizzo corretto delle strutture, dei laboratori, dei sussidi didattici e degli arredi, in modo da salvaguardare il patrimonio dell'istituzione;
- g. la collaborazione con tutto il personale dell'istituzione per mantenere pulito ed accogliente l'ambiente scolastico e formativo.

Art. 23 - Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri ed il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, il Regolamento previsto dall'articolo 20 del presente Statuto individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all'irrogazione e i procedimenti relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:
 - a. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
 - b. la responsabilità disciplinare è personale;
 - c. in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;
 - d. comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.
2. Il Regolamento indica le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:
 - a. del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell'infrazione: a tal fine il Regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;
 - b. del criterio di temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 (quindici) giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite, nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l'istituzione;
 - c. del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione: il singolo docente, il Dirigente dell'istituzione, il Consiglio di classe, il Consiglio dell'istituzione per le infrazioni più gravi. In ogni caso le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a 15 (quindici) giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio dell'istituzione;
 - d. dei seguenti criteri in ordine alla procedura:
 - allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni;
 - le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto alla famiglia.
3. Nella scuola primaria, in considerazione dell'età degli alunni, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni, il Regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare, in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell'esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 24 - Modalità di approvazione dei Regolamenti

1. Il Consiglio dell'istituzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore dello Statuto, approva, a maggioranza dei suoi componenti, i Regolamenti previsti dagli articoli 19 (Regolamento interno) e 20 (Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti) del presente Statuto.
2. Nella fase di elaborazione del Regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il Collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario e assistente educatore e la Consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell'istituzione, il Consiglio dell'istituzione acquisisce le proposte del Collegio dei docenti e della Consulta dei genitori.



STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 25 - Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell'istituzione e per l'attuazione del Progetto di Istituto.
2. Il Consiglio dell'istituzione approva annualmente il bilancio di previsione triennale, contenente il bilancio di previsione finanziario annuale riferito al primo anno, e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.
3. Il Dirigente dell'istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il Progetto di Istituto, con gli atti di indirizzo generali del Consiglio dell'istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.
4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo, predisposta dal Dirigente dell'istituzione, si configura come strumento di valutazione degli obiettivi raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.
5. Il Revisore dei conti esamina la proposta del bilancio e del conto consuntivo e ne effettua il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale prima dell'approvazione da parte del Consiglio dell'istituzione ed elabora una relazione accompagnatoria dei documenti di bilancio.



PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 26 - Diritto di riunione e di assemblea

1. L'istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita dell'istituzione.
2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell'istituzione e riconoscendo che l'esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l'istituzione può riconoscere le associazioni dei genitori che ne presentino esplicita richiesta scritta e nel rispetto di quanto previsto al comma 3.
3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del Consiglio dell'istituzione, previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell'associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell'istituzione e tenuto conto della consistenza numerica degli aderenti e dell'impegno a rispettare tutte le norme previste dal Regolamento interno.
4. L'istituzione favorisce l'attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall'associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 27 - Utilizzo degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l'istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche per attività coerenti con la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.
2. Al fine dell'applicazione del comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 108, comma 2, della Legge provinciale della scuola, l'istituzione sottoscrive accordi con i comuni o con l'ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l'eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell'istituzione.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO

Art. 28 - Partecipazione a progetti e iniziative

1. L'istituzione considera una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio. Inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell'ottica di una scuola che si colloca nel mondo, l'istituzione mira a sviluppare nello studente la consapevolezza di una realtà complessa e interconnessa, in relazione all'età e al processo di maturazione.
2. A tal fine l'istituzione partecipa a progetti e iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale, sia aderendo a proposte esterne sia promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, o di imprese simulate o altre organizzazioni funzionali all'attività didattica e coerenti con le finalità del Progetto di Istituto. In particolare l'istituzione può promuovere e attuare le seguenti azioni:
 - a. instaurare forme di confronto, di cooperazione e di collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio, per l'aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del Progetto di Istituto;
 - b. partecipare a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Art. 29 - Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall'articolo 28, comma 2, del presente Statuto, l'istituzione:
 - a. aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 19 della Legge provinciale sulla scuola;
 - b. attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell'ambito dei settori definiti dall'art. 20 della Legge provinciale sulla scuola;
 - c. promuove o aderisce a protocolli d'intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati, per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il Progetto di Istituto e con le finalità dell'istituzione secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 3, della Legge provinciale sulla scuola.
2. Gli atti derivanti dall'applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali e i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell'informazione e alla valutazione dell'efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell'istituzione.
3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.
4. Il Dirigente dell'istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio dell'istituzione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della Legge provinciale sulla scuola.



NORME FINALI

Art. 30 - Approvazione, revisione e pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio dell'istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo Statuto stesso.
2. In sede di prima approvazione, qualora non venga raggiunto il quorum previsto, è convocata una nuova seduta ogni 15 (quindici) giorni, fino all'avvenuta approvazione.
3. A seguito dell'approvazione, lo Statuto è inviato alla Provincia, che può rinviarlo all'istituzione qualora riscontrasse motivi di legittimità. In tal caso, l'istituzione provvede al conseguente adeguamento, adottando la medesima procedura prevista per l'approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato in una specifica sezione del sito di Istituto.



Istituto Comprensivo del Chiese
don Lorenzo Milani